



**CITTA' DI VIGEVANO**

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO NELLE  
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE (PIAZZA DUCALE e ZONE A  
TRAFFICO LIMITATO).**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26 marzo 2007**

## **Art.1 - Ambito di applicazione**

I criteri di seguito stabiliti si applicano: alla Piazza Ducale ed alle zone a traffico limitato (Z.T.L.). Le autorizzazioni per l'uso del suolo pubblico della Piazza Ducale e della Z.T.L. sono rilasciate per la posa di tavolini con relative sedie, ombrelloni, vasi ornamentali, stufe per esterni e pedane (solo per Piazza Ducale).

## **Art. 2 – Revoca e sospensione**

Il Comune, per motivate esigenze (es. organizzazioni di manifestazioni), potrà sempre disporre la revoca dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, la sospensione o la sua modifica con un preavviso di 8 giorni **o inferiori**, in caso di particolare urgenza.

In occasione delle manifestazioni legate al Carnevale l'occupazione di suolo pubblico nelle vie interessate al transito di carri, sfilate o altro, è automaticamente sospesa, senza necessità di preavviso e altro provvedimento del Comune. Per le stesse manifestazioni, in Piazza Ducale è consentita la permanenza delle pedane in dimensione ridotta.

Le occupazioni dovranno sempre rispettare le disposizioni del Codice della Strada e dovranno adeguarsi a quanto disposto dal Codice stesso in caso di eventuali modificazioni normative.

## **Art. 3 – Zone a traffico limitato**

- a. Nelle aree ZTL l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico potrà essere rilasciata unicamente nello spazio immediatamente antistante l'esercizio pubblico. Solo in casi di assoluta impossibilità ad occupare lo spazio antistante e quando le caratteristiche strutturali dell'area lo consentano potrà essere autorizzata l'occupazione di un'area limitrofa (a lato o di fronte all'esercizio) purchè venga acquisito il parere favorevole del proprietario dell'immobile interessato dall'occupazione.
- b. Qualora la richiesta di occupazione da parte di soggetti diversi, ricada, anche in parte, sullo stesso spazio fisico si procederà, in contraddittorio con gli interessati, a suddividere la superficie disponibile fra gli stessi solo alla scadenza della concessione già in essere. La preesistenza di autorizzazioni costituirà criterio di priorità per l'assegnazione di spazi tra loro incompatibili per motivi di rispetto della viabilità e degli accessi stradali e pedonali.
- c. Le richieste di ampliamento potranno essere accolte solamente in subordine alle richieste di conferma di spazi già in precedenza assegnati.
- d. Non possono essere occupati spazi in corrispondenza di:
  - accessi stradali
  - accessi pedonali
  - accessi carrai alle proprietà private e spazi fiancheggianti le stesse sino a m. 2 per ogni lato
- e. Nessuna struttura oggetto dell'occupazione può essere ancorata al suolo.
- f. Le concessioni potranno avere durata annuale con obbligo di rimozione di tutte le strutture dal 31 gennaio al sabato successivo all'ultimo giorno di Carnevale di ogni anno, per esigenze di controllo dello stato del suolo da parte degli uffici comunali.

#### **Art. 4 – Piazza Ducale**

- a. In Piazza Ducale l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico potrà essere rilasciata nello spazio antistante l'esercizio pubblico espandendosi, dove possibile, solo lateralmente. Le dimensioni massime saranno stabilite con provvedimento del **Dirigente competente**.
- b. Qualora la richiesta di occupazione da parte di soggetti diversi ricada, anche in parte, sullo stesso spazio fisico si procederà, in contraddittorio con gli interessati, a suddividere la superficie disponibile fra gli stessi solo alla scadenza della concessione già in essere.
- c. Non possono essere occupati spazi in corrispondenza di:
  - accessi stradali
  - campata del porticato corrispondente allo scalone di accesso al Castello
- d. Le attrezzature dovranno essere collocate su apposita pedana con divieto di ancorare alcunchè alla pavimentazione della Piazza, garantendo comunque la possibilità di accedere ai servizi esistenti.
- e. Il ripristino dell'acciottolato eventualmente manomesso durante l'occupazione dell'area sarà a spese del concessionario ed a cura dell'Amministrazione che potrà avvalersi di una Ditta incaricata dall'Amministrazione stessa.
- f. Il concessionario dovrà versare, all'atto della prima richiesta, una cauzione di Euro 300,00 sulla quale il Comune potrà rivalersi in caso di inottemperanza delle disposizioni previste dalla concessione.
- g. La concessione potrà avere durata annuale nel rispetto dei seguenti periodi di permanenza delle pedane:
  - dal sabato successivo al Carnevale fino al 31 ottobre, nella dimensione massima concessa
  - dal 1° novembre al 30 gennaio, in misura ridotta della metà (arretrando verso le colonne) rispetto alla concessione di cui al punto precedente;
  - dal 31 gennaio al sabato successivo all'ultimo giorno di Carnevale, rimozione obbligatoria per pulizia e ripristino pavimentazione.
- h. Il concessionario è responsabile dello stato della pavimentazione della porzione di Piazza concessa per il periodo di concessione.

#### **Art. 5 - Oneri a carico dei concessionari**

Oltre ai normali oneri previsti per le occupazioni di suolo pubblico, i concessionari dovranno provvedere in modo continuativo alla pulizia ed al diserbo delle zone circostanti l'area concessa. Anche la pulizia ed il diserbo del suolo pubblico ricompreso sino alla distanza di due metri dal perimetro dell'area concessa, sarà a carico del concessionario. L'eventuale reiterata inadempienza darà facoltà al Comune di revocare la concessione.

#### **Art. 6 - Allestimenti ed arredi (per la Piazza Ducale e la Zona a Traffico Limitato)**

- a. Fioriere

Tutte le fioriere dovranno essere intervallate allo scopo di evitare “effetto muro” e garantire, insieme alla funzionalità, la massima trasparenza visiva.

Tutte le fioriere collocate a definizione degli spazi oggetto di concessione, dovranno avere altezza compresa tra cm. 35 e cm. 45 dal piano acciottolato ed il verde da esse contenuto non dovrà mai superare in altezza i cm. 85 dallo stesso piano.

Le fioriere dovranno essere tutte dello stesso materiale e foggia; i colori dovranno essere naturali e ricompresi nei toni predominanti dello spettro cromatico degli affreschi murali di piazza Ducale.

La tipologia delle fioriere dovrà essere preventivamente sottoposta all’approvazione da parte del Dirigente del Settore di competenza, sentito un delegato della Consulta del Commercio, dalla stessa indicato.

#### b. Ombrelloni

Gli ombrelloni dovranno essere di tipo classico, rettangolari o quadrati. E’ ammesso l’utilizzo di ombrelloni a bracci estensibili, questi ultimi aventi foggia e colore consoni al centro storico (colori scuri, escluso alluminio naturale e bianco),

La copertura dovrà essere in tessuto naturale o acrilico nelle tonalità bianco/ecrù.

E’ esclusa ogni forma di pubblicità sugli ombrelloni.

La tipologia degli ombrelloni dovrà essere preventivamente sottoposta all’approvazione da parte del Dirigente del Settore di competenza, sentito un delegato della Consulta del Commercio, dalla stessa indicato.

#### c. Arredi e tovagliame

Gli arredi situati sullo spazio occupato dovranno avere la struttura realizzata in materiale prevalentemente metallico (di colore grigio ferro). Sono, quindi, esclusi arredi totalmente composti da materiali sintetici. La foggia armonizzarsi con il contesto del centro storico in cui sono collocati e dovrà essere preventivamente sottoposta all’approvazione da parte del Dirigente del Settore di competenza, sentito un delegato della Consulta del Commercio, dalla stessa indicato.

E’ data facoltà di utilizzare cuscini per le sedie nello stesso colore del tovagliame.

Il tovagliame, dovrà essere in tessuto ed il colore, in tinta unica, dovrà essere tra quelli ricompresi nei toni predominanti dello spettro cromatico degli affreschi murali di piazza Ducale.

#### d. Riscaldamento invernale

Durante il periodo invernale i concessionari potranno provvedere al riscaldamento mediante l’utilizzo di diffusori di calore ad irraggiamento (funghi a gas o altro) purchè approvati dagli organi competenti in materia di prevenzione incendi e sicurezza e, per l’impatto, dal Dirigente del Settore di competenza, sentito un delegato della Consulta del Commercio, dalla stessa indicato.

Saranno prese in considerazione ed eventualmente consentite altre forme di riscaldamento messe a disposizione dalla tecnologia.

#### e. Pedane della Piazza Ducale

Le pedane dovranno essere tutte del medesimo colore ed in materiale ligneo o altro materiale, purchè di colore mordente noce n° 8011-8014-8028, in modo da armonizzarsi con il contesto architettonico.

Gli accessi alle pedane dovranno garantire il rispetto della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

In tutto il centro storico (piazza Ducale e Z.T.L.) gli allestimenti e gli arredi dovranno uniformarsi sia nel colore che nella tipologia in modo da creare un impatto visivo armonico.

### **Art. 7 - Sanzioni**

Le violazioni al presente regolamento, in proporzione alla loro gravità ed alla reiterazione, comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- occupazione di aree vietate o difformi dalle previsioni del presente regolamento (artt. 3 e 4): da Euro 77,50 a Euro 465,00;
- violazione di tutti gli altri obblighi del presente regolamento : da Euro 25,82 a Euro 309,87.

Qualora il concessionario violi per la terza volta in un anno solare una norma contenuta nel presente regolamento sarà sanzionato, oltre, che pecuniariamente, anche con la sanzione accessoria della sospensione da uno a dieci giorni.

### **Art. 8 - Entrata in vigore**

Le disposizioni di cui al presente regolamento dovranno essere obbligatoriamente rispettate da tutti i concessionari a partire dal 15 febbraio 2008.